

Di silenzi e di discriminazioni interspecie: il quadro delle fonti a tutela degli animali non umani nel diritto internazionale pubblico e dell'Unione europea

Sara De Vido

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract This chapter critically examines the anthropocentric foundations of international and EU law concerning the protection of non-human animals. It highlights the fragmentation of the legal instruments in force, the lack of global regulation, and the importance of emerging ecocentric approaches. The chapter provides an overview of the main legal instruments adopted at the international and EU levels. Despite some progress, the law still perpetuates inter- and intra-species discrimination. The chapter argues that a radical rethinking of consolidated legal categories is needed to address the ecological crisis and promote inclusive justice.

Keywords Anthropocentrism. Ecocentrism. Biodiversity. EU law. International law.

Sommario 1 Del diritto internazionale antropocentrico e delle sue intrinseche discriminazioni intra- ed inter-specie. – 2 ... e di aperture ecocentriche. – 3 Il diritto internazionale a tutela degli animali non umani: un quadro delle fonti internazionali e del Consiglio d'Europa. – 3.1 Il ruolo del *soft law*: la Dichiarazione Universale sui Diritti degli Animali. – 4 Il diritto dell'Unione europea a tutela degli animali non umani. – 5 Conclusioni.

1 Del diritto internazionale antropocentrico e delle sue intrinseche discriminazioni intra- ed inter-specie

Parlare di diritti o diritto degli animali non umani (o più-che-umani o oltre-umani)¹ sfida categorie giuridiche ben consolidate, quali quella di soggetto e di soggettività giuridica, e pone al giurista e alla giurista una questione prima di tutto di metodo e approccio. È invero possibile soffermarsi sulle convenzioni internazionali, sugli strumenti giuridici di diritto dell'Unione europea, sulle leggi di molti Stati che hanno cercato di rendere «meno crudeli»² talune pratiche o che hanno per obiettivo quello di salvaguardare specie a rischio di estinzione; tuttavia questo è solo parzialmente sufficiente a scardinare una solida convinzione che ha animato il diritto, incluso il diritto internazionale, nel corso dei secoli: quella del primato (che in queste pagine e in questo libro si mette in discussione) dell'umanità sugli animali non umani: «International law is all-too-human» (Jones 2023, 38). Il diritto è intrinsecamente, ontologicamente, antropocentrico, e il diritto internazionale non fa eccezione se non fosse che per quest'ultimo l'antropocentrismo è stato visto come una conquista del ventesimo secolo, non certo un limite: il maturato interesse per i diritti umani nel corso del ventesimo secolo ha invero scardinato un altro, precedente, ontologico primato di un diritto che si è da sempre occupato di relazioni interstatali: quello dello Stato sugli individui. Nel 1978, un autore si interrogò sull'origine del diritto internazionale dei diritti umani, che avrebbe scalfito il «diritto delle nazioni», strettamente di natura interstatale e sostenne stessero emergendo «necessità antropocentriche di esistenza planetaria» (Prakash Sinha 1978, 497). Queste parole rivelano un elemento essenziale, ovvero l'interdipendenza dell'umanità con altri elementi, quali l'aria e l'acqua, che è anche alla base delle riflessioni più moderne del diritto internazionale, nonché del recente parere consultivo della Corte interamericana dei diritti umani.³ Quarantacinque anni dopo questo studio, è necessario tuttavia un ulteriore passo avanti. Nel ventunesimo secolo, con il livello raggiunto di conoscenza tecnologica, è impensabile negare le responsabilità dell'umanità per la perdita di biodiversità, di piante e di specie, per il cambiamento climatico e tutti i fenomeni ad esso correlati. Sarebbe cieco e dannoso, anche rimanendo in un'ottica puramente utilitaristica, per l'umanità stessa

1 In realtà tutte queste definizioni sono parziali, perché prevedono un elemento di comparazione che è dato dall'«umano». In questo lavoro si è scelto di utilizzare animali non umani per riconoscere che anche gli umani sono «animali» a tutti gli effetti.

2 Si ritiene che il primo statuto anti-crudeltà sia stato quello irlandese del 1635: *An Act Against the Plowing by the Tayle, and Pulling the Wool Off Living Sheep*.

3 Corte interamericana dei diritti umani, opinione consultiva 32 del 2025, Emergenza climatica e diritti umani, pubblicata il 3 luglio 2025.

negare che l'impatto umano – *rectius*, di una parte dell'umanità (Otto, Jones 2019) – sull'ambiente avrà delle conseguenze per questa e le generazioni future di animali umani e non umani.

L'antropocentrismo si basa sulla separazione cartesiana tra *res cogitans* e *res extensa*, che ha giustificato il dominio dell'umano sulla natura, oggettivizzandola (De Lucia 2019, 12). Il diritto internazionale dell'ambiente è antropocentrico di *default*, in quanto volto a proteggere entità vulnerabili – flora o fauna – ma solo allo scopo di garantire la sopravvivenza degli esseri umani sulla terra (Gillespie 2014). Ciò si ricava da una lettura delle principali convenzioni internazionali in materia ambientale.⁴ Gillespie (2014, 12) ha sostenuto che l'antropocentrismo, così come la sua razionalità strumentale:

assumes a mandate to experiment, operate, or to manipulate Earthly Nature as humans see fit [...]the organic unity of Earthly Nature was replaced by the notion of the world as a machine with dimensions susceptible to measurement and control[...]the inertness of matter, the asserted lack of sentience and lack of inherent value in all that is not human, absolves humanity of any guilt regarding the apparent damage that humans may inflict upon individual animals or complete ecosystems.

In un'acuta critica al concetto di antropocene, un'autrice ha sottolineato che l'antropocentrismo è espressione di «un soggetto giuridico 'umano' sistematicamente privilegiato» che sottende «il sistema giuridico globale neoliberale nel suo complesso» e che proprio questa struttura gerarchica mina «significativamente l'abilità dell'ordine giuridico internazionale di rispondere alla crisi climatica, al degrado ambientale e all'imposizione di un *disempowerment* strutturale su un vasto e crescente numero di essere umani» (Grear 2015, 227).

2 ... e di aperture ecocentriche

L'ecocentrismo è una delle possibili risposte all'imperante antropocentrismo, nei termini qui intesi, e non è del tutto nuovo al diritto internazionale. Senza pretesa di esaurire la complessità dell'argomento, e senza entrare in questioni squisitamente filosofiche che non competono a chi scrive,⁵ nel corso dei decenni, si è avvertita un'evoluzione ecocentrica nel diritto internazionale in materia

⁴ E ciò nonostante alcuni evocativi preamboli, quali quello della Convenzione sulla diversità biologica del 1992 che proclama il valore intrinseco della diversità biologica anche per le generazioni future.

⁵ Sul punto si veda ampiamente la parte prima di questo volume.

ambientale, stravolgendo quella che era la sua iniziale polarizzazione verso l'antropocentrismo, ovvero l'idea che l'ambiente vada protetto non di per sé, ma per il suo valore per gli esseri umani (Montini 2016). L'ecologia ha contribuito alla creazione di «un'impalcatura di riferimenti normativi, epistemologici ed etici adeguati ad affrontare le sfide attuali» del diritto internazionale dell'ambiente (De Lucia 2017, 181-5). Sarebbe riduttivo, tuttavia, considerare tanto l'antropocentrismo quanto l'ecocentrismo dei monoliti di pensiero e teorici. L'ecocentrismo, che si fonda su un'etica ecologica, del valore intrinseco della natura, ha sviluppato vari filoni di analisi filosofico-giuridica, inclusa la *Earth Jurisprudence* e la *Green Legal Theory*.⁶ Un approccio ecocentrico al diritto sfida dunque l'antropocentrismo per muoversi oltre ed abbracciare, sul piano non solo filosofico ed etico, ma necessariamente anche sul piano giuridico, nuovi filoni di pensiero teorico quali la giustizia ecologica (Baxter 2005), i diritti della natura (Boyd 2017; Carducci 2017; Merino 2022), i diritti degli animali non umani,⁷ prospettive giuridiche ecofemministe (De Vido 2025). De Lucia ha sostenuto che l'ecocentrismo fornisce una espressione più radicale di una rivalutata relazione tra esseri umani e natura: si tratta di una relazione che riconosce *agency* e soggettività alle entità naturali, integrità ecologica e valore intrinseco alla natura, nonché un utilizzo umano che deve essere sufficiente (e non ottimale) nell'ambito dei vincoli ecologici (De Lucia 2015). Queste osservazioni non sono mera *fictio juris*, come bene hanno dimostrato tanto nuove tendenze nel costituzionalismo (Baldin 2019 e in questo volume) quanto la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti umani e di alcune corti domestiche, in particolare sudamericane.⁸ Più recentemente, sulla stessa linea innovativa di pensiero, si è posta la Corte internazionale di giustizia.⁹ Un autore ha colto la complessità di mettere in discussione premesse onto-epistemologiche esistenti, sulle quali il diritto internazionale dell'ambiente è stato tradizionalmente costruito, e di ripensare «come noi, in quanto umani, ci collochiamo nel mondo e come le nostre relazioni con altri

⁶ *Earth Jurisprudence* identifica un approccio filosofico ai sistemi giuridici e di governance ad ogni livello, che cerca di guidare gli umani a comportarsi in un modo che contribuisca all'integrità, il funzionamento bilanciato e l'evoluzione della comunità rappresentata dalla Terra. Si veda, a riguardo, Burdon 2011; Cullinan 2021.

⁷ La Corte costituzionale dell'Ecuador ha riconosciuto i diritti degli animali non umani quali diritti della natura nella sentenza n. 253-20-JH/22 (*Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de derechos*), caso 'Mona Estrellita', 27 gennaio 2022.

⁸ Si veda, a titolo di esempio, il caso del fiume *Atrato* (Corte costituzionale, sentenza del 10 novembre 2016, T-622/16) e il caso 'Amazzonia' in Colombia (Corte Suprema de Justicia, Sala. Civil, 5 aprile 2018, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona, STC 4360-2018).

⁹ Corte internazionale di giustizia, parere consultivo concernente gli obblighi degli Stati in materia di cambiamenti climatici, 23 luglio 2025.

esseri non umani possono essere riorganizzate» (Nunes Chaib 2022, 10). Un fondamento ecologico per il diritto internazionale «unmakes disciplinary commitments to Eurocentrism and anthropocentrism [...] humanity is in constant interaction within natural systems including the climate» (Natarajan, Khoday 2021, 145). In altri termini, il futuro della Terra dipende dalla salvaguardia dell'integrità ecologica, che richiede uno sforzo chiaro per spostare «the parochial orthodox human focus» che gli esseri umani hanno mantenuto sin dalla modernità con un «more inclusive ecological one», che contempla una responsabilità anche per altre entità non umane (Kotzé 2014, 264).

Il diritto, come la *Earth Jurisprudence* ha fatto notare (Ito, Montini 2018, 221), è stato teorizzato in una specifica dicotomia umani/natura, dove i primi dominano la seconda. Ciò a cui assistiamo ora è il prodotto di decenni di sfruttamento ambientale e dominio degli esseri umani, i «privilegiati»,¹⁰ sull'ambiente naturale. È il diritto che crea proprietà e possesso e legittima titoli: «over non-humans and over certain 'other' humans [...] reinforces its 'othering' and hierarchy-inducing qualities» (Kotzé, French 2018, 414). La dicotomia umani/natura è stata utilizzata al fine di determinare schemi di oppressione e discriminazione che vanno oltre gli esseri umani, includendo animali non-umani ed «oggetti naturali» (Gear 2015). Nell'apprezzare i rapporti di potere interspecie, è importante considerare altresì elementi di disuguaglianza e discriminazione intra specie, per non dimenticare che anche il termine «umano» o «umanità» non è un monolite, ma caratterizzato al suo interno da complesse dinamiche di potere. Si devono pertanto considerare «intra-species inequalities» (o, come ben osservato da Anne Gear (2015), gerarchie intra-specie) che sono «part and parcel of the current ecological crisis and cannot be ignored in attempts to understand it» (Malm, Hornborg 2014, 63). Così, ad esempio, gerarchie classiste e razziste espressione del concetto occidentale di proprietà furono fondamentali per giustificare l'espropriazione delle terre dei popoli indigeni, facendo emergere schemi dominanti di proprietà.

Si deve dunque riconoscere che i concetti che usiamo nel diritto internazionale incorporano inevitabilmente «tracce di potere e di dominio» (Singh, d'Aspremont 2019) e questo riconoscimento ci permette di riflettere su possibili cambiamenti caratterizzati dall'assenza di dominio, in prospettiva futura. Come sostenne il già Relatore Speciale per il diritto ad un ambiente sano, David Boyd,

la cultura dominante odierna e il sistema giuridico che la supporta sono distruttivi di per sé. Abbiamo bisogno di un nuovo approccio

10 «Classe medio-alta, umano, tecnologicamente ed industrialmente 'sviluppato', maschio» (Gaard 1993).

che trovi le sue radici nell'ecologia e nell'etica [...] Siamo parte della natura: non indipendenti, ma interdipendenti. (Boyd 2017, xxxiv)

3 Il diritto internazionale a tutela degli animali non umani: un quadro delle fonti internazionali e del Consiglio d'Europa

Non esiste uno strumento giuridico di carattere globale che si occupi specificamente del benessere e del trattamento degli animali non umani (White 2013). Il diritto internazionale tutela gli animali non umani in modo frammentario e fortemente antropocentrico. È un diritto che distingue tra «categorie» di animali: da compagnia, da allevamento, fauna selvatica, e si snoda attraverso una molteplicità di strumenti giuridici di carattere vincolante che riguardano la conservazione delle specie e il loro commercio / utilizzo, talvolta il loro benessere o trattamento (Maffei 2009). Anche strumenti giuridici in materia di commercio internazionale hanno importanti effetti sul benessere degli animali.¹¹

In questa tabella [tab. 1] ricostruiamo le più significative convenzioni in ambito internazionale e nel quadro del sistema giuridico del Consiglio d'Europa.

Tabella 1 Principali convenzioni internazionali e regionali

Nome convenzione	Firma	Entrata in vigore	Ambito
Convenzione Internazionale per la regolamentazione della caccia alla balena	1946	1948	Regolamentazione caccia balene
Convenzione europea sul trasporto di animali	1968	1971	Benessere nel trasporto
Convenzione sulla conservazione della vicuña (camelide artiodattilo andino)	1969	1971	Conservazione della vicuña
Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale	1971	1975	Zone umide, habitat acquatici
Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale	1972	1975	Siti naturali e culturali

11 Si veda sul punto il capitolo di Barbirotto in questo volume.

Nome convenzione	Firma	Entrata in vigore	Ambito
Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES)	1973	1975	Commercio specie in via d'estinzione
Convenzione per la preservazione dell'orso polare e del suo habitat	1973	1976	Protezione orso polare e habitat
Convenzione europea per la protezione degli animali da allevamento	1976	1978	Condizioni negli allevamenti
Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie	1979	1983	Specie migratorie
Convenzione sulla conservazione della vita selvatica in Europa	1979	1982	Specie selvatiche europee e habitat
Convenzione europea per la protezione degli animali durante la macellazione	1979	1985	Norme sul trattamento durante la macellazione
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare	1982	1994	Biodiversità marina, risorse oceaniche
Convenzione per la protezione della flora e della fauna delle Alpi	1991	1992	Protezione ambientale della regione alpina
Accordo sulla conservazione dei piccoli cetacei nel Mar Baltico e Mare del Nord	1991	1994	Piccoli cetacei, acque europee
Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa	1991	1994	Pipistrelli europei
Protocollo di Madrid al Trattato Antartico	1991	1998	Protezione ambiente antartico
Convenzione sulla Diversità Biologica (CDB)	1992	1993	Tutela biodiversità, risorse genetiche
Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-eurasiatici	1995	1999	Protezione uccelli migratori
Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, Mediterraneo e Atlantico contiguo	1996	2001	Cetacei, habitat marini
Convenzione sull'accesso all'informazione ambientale	1998	2001	Diritto all'informazione ambientale
Convenzione sul commercio di sostanze chimiche pericolose	1998	2004	Commercio pesticidi e prodotti chimici

Nome convenzione	Firma	Entrata in vigore	Ambito
Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza	2000	2003	Biosicurezza e OGM
Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura	2001	2004	Biodiversità agricola
Protocollo di Nagoya	2010	2014	Accesso risorse genetiche e benefici

Tra le convenzioni più datate, vi è certamente la Convenzione sulla regolamentazione della caccia alle balene, adottata nel 1946. Di questo strumento, è opportuno osservare come nella sua impostazione originaria – scevra di quelle che saranno poi le decisioni della Commissione sulla regolamentazione della caccia alle balene che hanno condotto alla moratoria sulla caccia alle balene a scopi commerciali – avesse quale obiettivo la regolamentazione e non certo l'abolizione della caccia, a seguito dell'accertamento dell'impovertimento degli stock causato da un'attività venatoria che aveva conosciuto raramente dei veri e propri limiti (De Vido 2016).

Con specifico riferimento alla CITES, si deve osservare che il dibattito a livello internazionale sull'opportunità di una regolamentazione sul piano internazionale del commercio della flora e della fauna selvatica iniziò negli anni Sessanta: già allora il commercio della flora e della fauna selvatica era un'attività molto estesa, attraverso i confini degli Stati e dei continenti, collegata spesso ad alti livelli di sfruttamento e depauperamento delle risorse naturali. La prospettiva era, ed è tuttora, evidentemente antropocentrica, in quanto, per le specie non a rischio di estinzione, la regolamentazione del commercio doveva servire a garantirne la «sostenibilità» per «salvaguardare le risorse per il futuro». La protezione viene concessa al momento attuale a oltre 40.000 specie di animali e piante, sia che esse siano trattate come campioni, pellicce o erbe essiccate.¹² La Convenzione ha il più alto numero di ratifiche tra gli accordi di conservazione delle specie: 184 parti. Il preambolo della CITES riconosce che la flora e la fauna selvatica nelle loro diverse forme costituiscono una «parte insostituibile dei sistemi naturali sulla terra che devono essere protetti per questa e le generazioni a venire». La Convenzione vieta il commercio di specie a rischio di estinzione assegnando a ciascuna specie protetta una delle tre liste collegate a tre diversi livelli di protezione: l'allegato I contiene la lista delle specie a maggiore rischio di estinzione tra le piante e gli animali

¹² Sito ufficiale della Convenzione CITES, che regola il commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate per garantirne la conservazione: www.cites.org.

non umani catalogati dalla CITES; l'allegato II contiene la lista di piante e animali non umani che non sono necessariamente minacciate dall'estinzione ma che potrebbero acquisire questo status a meno che il commercio non sia controllato rigorosamente; l'allegato III contiene la lista delle specie il cui commercio è già regolato da uno Stato parte della CITES, ma lo Stato parte richiede la cooperazione da parte degli altri paesi per prevenire uno sfruttamento non sostenibile o illegale.

È opportuno far riferimento altresì alla Convenzione sulla diversità biologica (CDB), adottata nel 1992, che, pur non contenendo specifici allegati per la protezione di talune specie, riconosce il «valore intrinseco della biodiversità» e individua nella conservazione della diversità biologica una «preoccupazione comune dell'umanità», un «common concern of humankind». Detta nozione di diversità biologica, peraltro mai formalmente definita, enfatizza la protezione delle risorse e dei sistemi ambientali quale ragione di preoccupazione per l'umanità intera. Esisterebbe, in altri termini, un interesse internazionale alla conservazione e all'uso delle risorse biologiche altrimenti rientranti nell'ambito della sovranità territoriale di uno Stato (Boyle 1996, 40). Ciò implicherebbe l'adozione da parte degli Stati di quelle misure necessarie a garantire la variabilità tra gli organismi viventi, secondo un approccio che è allo stesso tempo intra-generazionale e inter-generazionale. La Convenzione contiene misure per la conservazione della diversità biologica, sia *in-situ* sia *ex-situ*; incentivi alla conservazione e all'utilizzo sostenibile della diversità biologica; norme sulla ricerca, l'istruzione, la verifica dell'impatto ambientale di progetti dell'uomo; la regolamentazione dell'accesso alle risorse genetiche e alla tecnologia per utilizzare siffatte risorse. Le norme della Convenzione si caratterizzano per la loro natura «aperta», nel senso che queste, pur vincolando gli Stati trattandosi di diritto internazionale pattizio, lasciano alle parti contraenti l'individuazione delle misure «as appropriate» per dare contenuto a generici obblighi.

Nel quadro del Consiglio d'Europa, è d'uopo menzionare la Convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna nel 1979 (Convenzione di Berna), e, in un contesto geografico limitato quale quello dell'arco alpino, la Convenzione per la protezione della flora e della fauna della regione delle Alpi del 1991. La Convenzione di Berna, pur essendo una convenzione di carattere regionale, è aperta a Stati non parte del Consiglio d'Europa - ha quindi aspirazione universale, come molte altre convenzioni di questo sistema - e protegge sia le specie sia gli habitat naturali in Europa e in alcuni Stati africani. Al momento in cui si scrive conta 51 Stati parte, tra cui quattro Stati africani e l'Unione europea. Nel preambolo, la Convenzione riconosce che la flora e la fauna selvatica costituiscono un patrimonio naturale avente un valore estetico, scientifico, culturale,

ricreativo, economico ed intrinseco, che deve essere preservato e consegnato alle future generazioni. Il termine «valore intrinseco» si ritroverà poi anche negli strumenti dell'Unione europea e scalfisce, ancorché in minima parte, l'antropocentrismo che inevitabilmente li caratterizza. La Convenzione ha per obiettivo la conservazione della fauna e della flora selvatiche e dei loro habitat naturali, specialmente di quelle specie per le quali è necessaria la cooperazione degli Stati per la loro conservazione, e di promuovere siffatta cooperazione (art. 1). Il documento si concentra in particolare sulle specie a rischio di estinzione e vulnerabili, incluse quelle migratorie. Obbligo per le parti è di adottare le misure necessarie «per mantenere o adattare la popolazione della flora e della fauna selvatiche a un livello corrispondente in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e dei bisogni delle sottospecie, varietà o forme minacciate a livello locale» (art. 2). Alle parti è altresì chiesto di attuare politiche nazionali di conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi, nonché di tenere conto, nella politica di pianificazione e di sviluppo e nei provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, della conservazione della flora e della fauna selvatiche, e di promuovere l'educazione e la diffusione di informazioni generali sulla necessità di conservare specie di flora e fauna selvatiche e i loro biotopi. Anche la Convenzione di Berna si compone di allegati. Con riferimento ai biotopi delle specie di flora e fauna selvatiche enumerate agli allegati I e II, ogni parte contraente prende i provvedimenti legislativi e regolamentari appropriati e necessari per proteggerli (art. 4(1)), mentre, con riferimento alle zone di cui agli allegati II e III, importanti per le vie di migrazione, le parti contraenti si impegnano a «prestare particolare attenzione» alla loro protezione (art. 4(3)). Il Comitato permanente (*Standing Committee*) è competente per la revisione degli allegati. Gruppi di esperti – che possono, non devono, essere istituiti in base alla Convenzione – monitorano l'attuazione sia della Convenzione sia delle raccomandazioni del Comitato permanente. Gruppi di esperti, composti di rappresentanti delle parti contraenti specializzati in alcuni dei temi della Convenzione, hanno adottato un ampio numero di codici di condotta, linee guida, piani d'azione, anche in cooperazione con altre organizzazioni. Ad esempio, il *Group of Experts on Protected Areas and Ecological Networks* supervisiona l'*Emerald Network*, che si compone di aree che hanno un interesse speciale di conservazione in Europa.¹³ Il network è stato creato dalla Raccomandazione n. 16 (1989) e Risoluzione n. 3 (1996): pur essendo atti di *soft law*, è chiaro

13 Sito ufficiale dell'iniziativa Emerald Network, che promuove la creazione di corridoi verdi integrati per collegare spazi aperti urbani e naturali e migliorare la qualità della vita nella regione metropolitana di Boston: <https://www.emeraldnetwork.info/>.

che l'obbligo di proteggere le specie discende dalla Convenzione ma che la sua attuazione viene operata attraverso una serie di azioni e misure riconducibili all'obbligo generale. Quello che il network realizza è l'identificazione delle *Areas of Special Conservation Interest* (ASCI), in coordinamento con la designazione che viene operata dall'Unione europea nell'ambito del Network *Natura 2000*. Il Comitato permanente della Convenzione di Berna ha adottato nel 2023 un piano strategico¹⁴ per guidare l'azione verso gli obiettivi di conservazione della natura da raggiungere entro il 2030, che completa l'adozione nel 2021 della Visione per la Convenzione di Berna fino al 2030.¹⁵ Benché evidentemente la natura della Convenzione di Berna quale strumento marcatamente antropocentrico non venga meno, figlia di un momento storico-giuridico ben preciso legato all'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente, si deve notare l'apertura di questo piano strategico verso nuove prospettive. Così, ad esempio, i target dell'obiettivo 3 fanno riferimento allo sviluppo dell'ambiente naturale, «thereby benefiting people's livelihoods», alla conservazione e all'uso sostenibile della natura quale contributo positivo alle misure relative ai diritti umani, alla democrazia, alla gestione del paesaggio, al patrimonio culturale e alla salute fisica e mentale, a soluzioni «nature-based»¹⁶ e «ecosystem-based»¹⁷ che contribuiscono alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento ai suoi effetti. Dalle definizioni di *nature-based* e *ecosystem* non si ricavano certo approcci ecologici al diritto, quanto piuttosto il fatto che il benessere umano non è più l'unico parametro di azione, ma si affianca alla resilienza e alla biodiversità dei sistemi. Siamo lontani dal riconoscere diritti della natura, è evidente, ma si tratta comunque di un passo avanti verso un concetto di sostenibilità che non sia più antropocentrico *tout court* con qualche mitigazione, ma un concetto che inglobi più profili, incluso il benessere degli ecosistemi stessi. Insieme al piano strategico, è stata inoltre adottata

¹⁴ Standing Committee, *Strategic Plan for the Bern Convention for the period to 2030*, 43rd meeting, 27 November-1 December 2023.

¹⁵ Consiglio d'Europa, *Biodiversità: la Convenzione di Berna adotta un piano strategico per raggiungere gli obiettivi 2030 sulla conservazione della natura*, 12 dicembre 2023.

¹⁶ UN Environment Assembly, Risoluzione 5/5 del 2022, che definisce le soluzioni basate sulla natura: «actions to protect, conserve, restore, sustainably use and manage natural or modified terrestrial, freshwater, coastal and marine ecosystems which address social, economic and environmental challenges effectively and adaptively, while simultaneously providing human well-being, ecosystem services, resilience and biodiversity benefits».

¹⁷ IPBES *Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*, 2019.

una raccomandazione¹⁸ e si è decisa l'istituzione di un gruppo di lavoro nel 2024. Altro elemento positivo in tal senso è rappresentato dalla campagna *Voices of Nature*, che riporta, attraverso esempi della prassi, le connessioni esistenti tra la fauna selvatica e le persone (e comunità), enfatizzando il concetto di partecipazione.¹⁹

3.1 Il ruolo del *soft law*: la Dichiarazione Universale sui Diritti degli Animali

Gli atti di *soft law* non hanno forza vincolante, ma costituiscono una prassi importante che va riconosciuta e valorizzata. Nel 1978, l'UNESCO ha proclamato la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, nella quale si riconosce che «all animals have equal rights to exist within the context of biological equilibrium». Il testo è stato poi revisionato dalla Lega internazionale per i diritti degli animali nel 1989 e sottoposta all'UNESCO nel 1990. La Dichiarazione si compone di un preambolo e di 14 articoli. Si afferma, tra gli altri, che gli animali hanno tutti lo stesso diritto di esistere (art. 1) e si distingue, ancora una volta in un'ottica antropocentrica, tra: animali selvatici che hanno diritto alla libertà di movimento (art. 4); animali che «tradizionalmente» vivono in un ambiente umano e hanno diritto di vivere e crescere alle condizioni di vita e di libertà proprie della loro specie (art. 5); animali da compagnia che hanno diritto a completare il loro ciclo di vita (art. 6); animali da lavoro che hanno diritto a limitazioni ragionevoli della durata e dell'intensità del loro lavoro (art. 7); animali usati nell'industria alimentare che hanno diritto ad essere allevati, trasportati e uccisi senza inflizione di alcune sofferenza (art. 9). Vengono condannate le sperimentazioni scientifiche sugli animali (art. 8). La Dichiarazione, importante negli intenti, ha tuttavia un linguaggio ancora ancorato alle necessità umane e all'attenzione che gli umani (la Dichiarazione usa il termine poi scomparso negli strumenti internazionali «uomini») devono prestare per il «benessere degli animali», concetto tutt'altro che scevro di contraddizioni.

¹⁸ Raccomandazione del Comitato Permanente n. 220 del 1° dicembre 2023, sull'implementazione del piano strategico della Convenzione di Berna per il periodo fino al 2030, <https://rm.coe.int/2023-rec-220e-implemентаion-of-strategic-plan-to-2030/1680ad9229>.

¹⁹ *Voices of Nature* (<https://voicesofnature.eu/>) è una campagna online che mette in luce l'indissolubile legame tra biodiversità e benessere umano, raccontando storie di persone e organizzazioni che promuovono la partecipazione democratica per proteggere la natura.

4 Il diritto dell'Unione europea a tutela degli animali non umani

Con riferimento al diritto primario dell'Unione europea, si individuano delle «fasi» di sviluppo del diritto comunitario prima e dell'Unione europea poi in materia di diritto ambientale (Morgera, Geelhoed, Ntona 2020; von Homeyer 2009). Fino al trattato di Lisbona, tuttavia, vi è stato completo silenzio con riferimento agli animali non umani, fatto salvo il riferimento ad uno dei motivi per giustificare delle restrizioni all'importazione, esportazione e transito (articolo oggi 36 TFUE): la tutela della vita degli animali.

L'articolo 13 TFUE, introdotto con il Trattato di Lisbona, si riferisce alle «esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti», in funzione della formulazione e dell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio. La norma fa salvo il rispetto delle disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale. Ora, per quanto concerne l'espressione «in quanto esseri senzienti», è opportuno ricordare che l'articolo 13 TFUE non costituisce una base giuridica per l'adozione di norme di diritto derivato in materia di benessere degli animali; essa, come è stato opportunamente osservato, esprime piuttosto una «clausola generale» di natura orizzontale, «nella misura in cui essa è destinata a trovare applicazione trasversalmente nella formulazione ed attuazione di tutti i provvedimenti afferenti alle politiche della UE negli ambiti indicati» (Barzanti 2014). Quindi, nonostante la felice affermazione, due limiti si pongono a questa clausola generale: il primo concerne le materie tassativamente indicate dall'articolo 13 TFUE, il secondo il temperamento con la normativa e le consuetudini degli Stati membri in materia, tra l'altro, di riti religiosi (Barzanti 2014, 417).²⁰ È altresì vero, nondimeno, che l'espressione «esseri senzienti» colloca la normativa UE sul solco del dibattito, etico, filosofico e giuridico in materia di diritti degli animali non umani. Osserva un autore che il riferimento normativo è «senz'altro indice della necessità di non considerare (più) [gli animali] alla stregua di beni materiali, bensì come viventi dotati, chi più chi meno, di consapevolezza», ma che questo si scontra con l'allegato I al TFUE che riporta l'elenco dei «prodotti» ai quali si applicano le disposizioni in materia di agricoltura e pesca, tra cui «animali vivi» [*sic!*] (artt. 39-44 TFUE). Gli animali non umani non ottengono dunque per questa via alcuna soggettività giuridica, quanto, piuttosto delle prerogative garantite dal c.d. «diritto animale». Nel trattato è

20 Si veda altresì Barzanti 2013; Sirsi 2011.

dunque evidente l'autonomia del diritto degli animali (o, comunque, del diritto animale) rispetto al diritto ambientale: approccio, questo, che, come si è detto, è insufficiente a comprendere l'interconnessione esistente tra natura ed esseri umani, esseri umani ed essere non umani. Siffatta dicotomia, che ha un senso in quanto ispirata a un processo di integrazione fondamentalmente economica, necessita di essere ridiscussa e problematizzata, alla luce di esperienze e prassi che si sono sviluppate, come si è detto, in alcuni paesi in particolare sudamericani. Inoltre, l'espressione benessere animale si rifà per lo più al settore dell'allevamento, così come risulta anche da alcune sentenze della Corte di giustizia.²¹

Il diritto derivato dell'Unione europea a tutela della fauna (e della flora) selvatica rientra nel quadro dell'azione dell'Unione europea a tutela della biodiversità. Si fa riferimento, in particolare, alle Direttive Uccelli e Habitat, alla Direttiva Quadro sulle acque e alla Direttiva Quadro sulla strategia dell'ambiente marino.²² Un recente strumento è il Regolamento sul ripristino della natura.

La Direttiva Uccelli, adottata originariamente nel 1979 e successivamente abrogata dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è finalizzata alla conservazione delle specie di uccelli selvatici, soprattutto migratori, che stanno diminuendo di numero a causa di una combinazione di fattori, tra cui l'inquinamento, la perdita di habitat, l'uso non sostenibile delle risorse. La versione consolidata della Direttiva è del 2019, quando, con Regolamento (UE) 2019/1010, è stata aggiunta una disposizione che impone agli Stati membri dell'Unione europea di presentare una relazione alla Commissione europea ogni sei anni sulle misure adottate per attuare la Direttiva e sulle loro conseguenze principali. Spostandoci alla Direttiva del Consiglio 92/43, versione consolidata del 1. luglio 2013, nota come Direttiva Habitat, questa diede vita al Network Natura 2000.²³ La Direttiva identifica: tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione (ZSC, Allegato I), specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione

21 Così, ad esempio, sentenza del 14 giugno 2012, causa *Brouwer*, C-355/11, EU:C:2012:353 (in merito alla protezione dei vitelli).

22 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio d'Europa del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in GU L 103 del 25.4.1979, 1; Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in GU L 20 del 26.1.2010, 7; Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in GU L 206 del 22.7.1992, 7.

23 Natura 2000 Viewer, <https://natura2000.eea.europa.eu/>. Rete Natura 2000 è la più vasta rete coordinata di aree protette in Europa, istituita per preservare specie e habitat più preziosi e minacciati tramite le Direttive Uccelli e Habitat

di zone speciali di conservazione (Allegato II), criteri di selezione dei siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria e designati quali zone speciali di conservazione (Allegato III), specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa (Allegato IV), specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione (Allegato V). La Direttiva non fornisce una protezione incondizionata della biodiversità.

L'Unione europea ha inoltre aderito alla Convenzione di Berna con Decisione del Consiglio 82/72/ECC del 3 dicembre 1981²⁴ e alla CITES con Decisione del Consiglio (UE) 2015/451 del 6 marzo 2015.²⁵

5 Conclusioni

Questo capitolo fornisce alcune «direttrici» per comprendere il sistema delle fonti di diritto internazionale e dell'Unione europea in materia di tutela degli animali non umani. La descrizione delle fonti è accompagnata da una riflessione critica sia sull'impianto «classificatore» del diritto, che differenzia livelli di protezione a seconda della tipologia degli animali, sia sul modo in cui il diritto, incluso il diritto internazionale e dell'Unione europea, perpetua schemi di oppressione intra e inter-specie. Qualche sviluppo ecocentrico si è verificato in tempi recenti, e ciò va apprezzato, tuttavia il lavoro che come giuriste e giuristi siamo chiamati a fare, alla luce della crisi ecologica che impatta sulla Terra, è quello di scardinare consolidate categorie giuridiche e fornire risposte, interpretative e propositive, per un diritto che abbatta strutture binarie e impari ad «ascoltare» esigenze e voci che ha da sempre poco e male considerato.

Bibliografia

- Baldin, S. (2019). *Il buen vivir nel costituzionalismo andino. Profili comparativi*. Torino: Giappichelli.
- Barzanti, F. (2013). «La tutela del benessere degli animali nel trattato di Lisbona». *Diritto dell'Unione europea*, 49-71.
- Barzanti, F. (2014). «Articolo 13». Tizzano, A. (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*. Milano: Giuffrè, 416-25.

24 Decisione 82/72/EEC del Consiglio del 3 dicembre 1981, relativa alla conclusione della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), in GU L 38, 10.2.1982, 1-2.

25 Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio del 6 marzo 2015 relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), in GU L 75, 19.3.2015, 1.

- Baxter, A. (2005). *A Theory of Ecological Justice*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203458495>.
- Boyd, D. (2017). *The Rights of Nature*. Toronto: ECW Press.
- Boyle, A. (1996). «The Rio Convention on Biological Diversity». Bowman, M.; Redgwell, C. (eds), *International Law and the Conservation of Biological Diversity*. London: Kluwer, 33-49.
- Burdon, P. (2011). *Exploring Wild Law: The Philosophy of Earth Jurisprudence*. Kent Town, S.A.: Wakefield Press. <https://doi.org/10.1177/1037969X1003500201>.
- Carducci, M. (2017). «Diritti della natura». Bifulco, R.; Celotto, A.; Olivetti, M. (a cura di), *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*. Torino: Utet, 486-521.
- Cullinan, C. (2021). «Earth Jurisprudence». Rajamani, L.; Peel, J. (eds), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 233-48. <https://doi.org/10.1093/law/9780198849155.003.0014>.
- De Lucia, V. (2015). «Competing Narratives and Complex Genealogies: The Ecosystem Approach in International Environmental Law». *Journal of Environmental Law*, 27, 91-117. <https://doi.org/10.1093/jel/equ031>.
- De Lucia, V. (2017). «Beyond Anthropocentrism and Ecocentrism: A Biopolitical Reading of Environmental Law». *Journal of Human Rights and the Environment*, 181-202. <https://doi.org/10.4337/jhre.2017.02.01>.
- De Lucia, V. (2019). *Ecosystem Approach in International Environmental Law. Genealogy and Biopolitics*. Oxford: Oxford University Press. <https://doi.org/10.4324/9781315150772>.
- De Vido, S. (2016). «La tutela dei cetacei nel diritto internazionale. Tra diritti dei mammiferi e principio di precauzione». Gazzola, M.; Turchetto, M. (a cura di), *Per gli animali è sempre Treblinka*. Milano: Mimesis, 135-61.
- De Vido, S. (2025). «An Ecofeminist Approach to EU Biodiversity Law: The Case of Hunting». *Verfassungsblog*. <https://doi.org/10.59704/b15e1ed430611132>.
- Gaard, G. (1993). «Living Interconnections with Animals and Nature». Gaard, G. (ed.), *Ecofeminism. Women, Animals, Nature*. Philadelphia: Temple University Press, 1-12.
- Gillespie, A. (2014). *International Environmental Law, Policy, and Ethics*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
- Grear, A. (2015). «Deconstructing Anthropos: A Critical Legal Reflection on Anthropocentric Law and Anthropocene Humanity». *Law and Critique*, 26(3), 225-49. <https://doi.org/10.1007/s10978-015-9161-0>.
- Ito, M.; Montini, M. (2018). «Nature's Rights and Earth Jurisprudence – A New Ecologically Based Paradigm for Environmental Law». Apostolopoulou, E.; Cortes-Vazquez, J.A. (eds), *The Right to Nature. Social Movements, Environmental Justice and Neoliberal Natures*. London: Routledge, 221-33. <https://doi.org/10.4324/9780429427145-17>.
- Jones, E. (2023). *Feminist Theory and International Law. Posthuman Perspectives*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003363798-7>.
- Kotzé, L.J.; French, D. (2018). «The Anthropocentric Ontology of International Environmental Law and the Sustainable Development Goals: Towards an Ecocentric Rule of Law in the Anthropocene». *Global Journal of Comparative Law*, 7(1), 5-36. <https://doi.org/10.1163/2211906x-00701002>.
- Kotzé, L.J. (2014). «Human Rights and the Environment in the Anthropocene». *The Anthropocene Review*, 1(3), 252-75. <https://doi.org/10.1177/2053019614547741>.
- Maffei, M.C. (2009). «La protezione delle specie, degli habitat e della biodiversità». Fodella, A.; Pineschi, L. (a cura di), *La protezione dell'ambiente nel diritto internazionale*. Torino: Giappichelli, 263-314.

- Malm, A.; Hornborg, A. (2014). «The Geology of Mankind? A Critique of the Anthropocene Narrative». *The Anthropocene Review*, 1(1), 62-9. <https://doi.org/10.1177/2053019613516291>.
- Merino, R. (2022). «Law and Politics of the Human/Nature. Exploring the Foundations and Institutions of the 'Rights of Nature'». Natarajan, U.; Dehm, J. (eds), *Locating Nature: Making and Unmaking International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 307-31. <https://doi.org/10.1017/9781108667289.017>.
- Montini, M. (2016). «The Double Failure of Environmental Regulation and Deregulation and the Need for Ecological Law». *Italian Yearbook of International Law*, 25, 265-85. <https://doi.org/10.1163/22116133-90000166a>.
- Morgera, E.; Geelhoed, M.; Ntona, M. (2009). «European Environmental Law». Techera, E.; Lindley, J.; Scott, K.N.; Telesetsky, A. (eds), *Routledge Handbook of European Environmental Law*. London: Routledge, chapter 17. <https://doi.org/10.4324/9781003137825-20>.
- Natarajan, U.; Khodaj, K. (2021). «Environment». Haskell, J.; d'Aspremont, J. (eds), *Tipping Points in International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 132-48. <https://doi.org/10.1017/9781108954549.008>.
- Nunes Chaib, A. (2022). «Multinaturalism in International Environmental Law: Redefining the Legal Context for Human and Non-Human Relations». *Asian Journal of International Law*, 12(1), 82-104. <https://doi.org/10.1017/s204425132200008x>.
- Otto, D.; Jones, E. (2019). «Thinking Through Anthropocentrism in International Law: Queer Theory, Posthuman Feminism and the Postcolonial. A Conversation Between Emily Jones (University of Essex) and Dianne Otto (University of Melbourne)». *LSE WPS Blog*. www.lse.ac.uk. <https://doi.org/10.1007/s10691-018-9393-0>.
- Prakash Sinha, S. (1978). «The Anthropocentric Theory of International Law as a Basis for Human Rights». *Case W. Res. J. Int'l*, 10, 469-502.
- Singh, S.; d'Aspremont, J. (2019). «Introduction: The Life of International Law and Its Concepts». Singh, S.; d'Aspremont, J. (eds), *Concepts for International Law*. Cheltenham: Elgar, 1-24. <https://doi.org/10.4337/9781783474684.00006>.
- Sirsi, E. (2011). «Il benessere degli animali nel Trattato di Lisbona». Costato, L.; Borghi, P.; Russo, L.; Manservigi, S. (a cura di), *Dalla riforma del 2003 alla PAC dopo Lisbona. I riflessi sul diritto agrario alimentare ed ambientale*. Napoli: Jovene, 220-41.
- Von Homeyer, I. (2009). «The Evolution of EU Environmental Governance». Scott, J. (ed.), *Environmental Protection: European Law and Governance*. Oxford: Oxford University Press, 1-26. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199565177.003.0001>.
- White, S. (2013). «Into the Void: International Law and the Protection of Animal Welfare». *Global Policy*, 4, 391-8. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12076>.

